

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 135 del 20-12-2021

Registro generale dei decreti e delle determine n. 135 del 20-12-2021

Oggetto: Liquidazione spese legali in favore della Sig.ra Di Noto Francesca, liquidate con la sentenza della CTP n° 41/02/21 e successivo atto di precetto.

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. l), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 41/02/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Preso Atto altresì della dotazione organica della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18.

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La dotazione organica della SRR approvata con deliberazioni di CdA n.7 del 07/04/2017 e n.18 del 18/10/2017;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 41/02/21 emessa dalla CTP, munita di formula esecutiva notificata unitamente all'atto di precetto ns prot 6083 del 13/12/2021;

Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 150,00 oltre accessori previsti per legge ed onorari per atto di precetto;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 41/02/21 emessa dalla CTP , e successivo atto di precetto, in favore della Sig.ra Di Noto Francesca, per l'importo complessivo di € 382,86 comprensivo di oneri previsti per legge;
- di effettuare il pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Di Noto Francesca, indirizzato presso lo studio del suo legale procuratore avv. Vincenza Vella;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



Dott.ssa **VINCENZA VELLA**
Consulenza Legale
Via De Roberto, n°11
92015 - RAFFADALI (AG)
P. I.V.A. 0242050 084 1



Carla Contorno
Accertamento

AG	S.R.R. ATO4 AG EST
	13 DIC. 2021
Prot. N.	6083

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO SEZIONE 2

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | JENI | FRANCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CELENTANO | ROBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IPPOLITO | SANTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1140/2018 depositato il 11/05/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2012000100815 TARSUTIA 2012 contro:
COMUNE DI AGRIGENTO
PIAZZA PIRANDELLO 92100 AGRIGENTO
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2012000100815 TARSUTIA 2012 contro:
S.R.R. ATO N.4

difeso da:
PACE GIUSEPPINA
VIA ZUCCAGNI ORLANDINI NUM 24/B 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
DI NOTO FRANCESCA
VIA BANDIERA NUM 35/PT 92015 RAFFADALI AG

difeso da:
VELLA VINCENZA
VIA DE ROBERTO NUM 11/3P INT 3 92015 RAFFADALI AG

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1140/2018

UDIENZA DEL

14/12/2020 ore 15:00

N°

41/2021

PRONUNCIATA IL:


14 DIC. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GEN. 2021

Il Segretario

Il Segretario
[Signature]



R.G.R. N. 1140/2018 – Di Noto Francesca c/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 11.05.2018, la ricorrente, Sig.ra Di Noto Francesca, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Vella, come in atti, proponeva gravame avverso l'avviso di accertamento n. 20120000100815 del 26.11.2017, emesso dal S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO per conto del Comune di Agrigento, in tema di omessa denuncia TIA, anno di imposta 2012, deducendo la nullità dello stesso per violazione e falsa applicazione degli art. 62, 65, 68, 71, 72 e 73 del D.leg.vo 507/1993 (I), chiedendo l'annullamento, del provvedimento impugnato.

In data 11.06.2018 si costituiva in giudizio la S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO, che confermava la validità e la legittimità del proprio operato, la adeguata motivazione, e concludeva per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.


In data 03.09.2018, con Ordinanza n. 1112/18, la Commissione adita respingeva l'istanza di sospensione cautelare presentata dalla contribuente.

La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questo Collegio all'udienza camerale del 14 dicembre 2020, nel corso della quale, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilità del ricorso, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

I Con l'unico ed articolato motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 62, 65, 68, 71, 72 e 73 del D.leg.vo 507/1993, in quanto l'imposta richiesta (TIA/TARSU) attiene a locali *che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità*, non sono assoggettabili all'imposta. A dimostrazione della oggettiva inutilizzabilità allega una relazione tecnica asseverata del 20.12.2016, ed evidenzia la circostanza che l'immobile non è allacciato alla rete elettrica ed è in totale abbandono da circa 20 anni e precedenti giurisprudenziali favorevoli alla stessa relativamente agli anni di imposta ante 2012.



S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO
C. O.
[Handwritten signature]

R.G.R. N. 1140/2018 – Di Noto Francesca c/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento

Questo collegio osserva che l'art. 62, comma 2, d.leg.vo 15 novembre 1993 n. 507, stabilisce che non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non li possono produrre. Pertanto, il presupposto impositivo TIA/TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, mentre ai sensi dell'art. 62 c. 2, del citato d.leg.vo *non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.* L'art. 62 citato pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso (ex art. 62) non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario essendo onere del Contribuente indicare le obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Orbene, dagli atti depositati dalla ricorrente, non contraddetti dal Comune, si evince che detta condizione di inidoneità era già presente negli anni precedenti (2011, tra l'altro, il cui avviso di accertamento, gravato, fu oggetto di annullamento). La descritta condizione di permanenza della "inutilizzabilità" degli immobili, deve considerarsi acclarata dal momento che la prova in ordine alla circostanza che l'immobile, successivamente al 2011, era diventato agibile e produttivo di rifiuti, spetta all'ente impositore; prova del resto facilmente esperibile dal Comune con gli ordinari poteri di accesso e verifica, anche documentale, di cui al D.Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507.

Del resto, in assenza di variazioni, circa caratteristiche che possono influire in qualsiasi modo sulla determinazione ed applicazione dell'imposta, nessuna denuncia va presentata ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/93. In tema di TARSU, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella

Antonio C. M.

[Stampa circolare e firma illeggibile]

R.G.R. N. 1140/2018 – Di Noto Francesca c/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento

denuncia. Il successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito dall'art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006). L'obbligo di denuncia ai fini TARSU/TIA sorge soltanto nell'anno in cui vi sono variazioni e, pertanto, l'eventuale sanzione può essere applicata una sola volta trattandosi di un'unica violazione. In casi del genere non è legittimo applicare le conseguenze della sanzione di omessa denuncia anche per l'anno successivo, atteso che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all'accertamento per l'anno precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a quelli di una denuncia.

Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va accolto l'unico motivo di ricorso, e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato

Spese del giudizio

Le spese del giudizio, anche cautelare, seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo.


Questa Commissione, composta come in epigrafe,

P. Q. M.


accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna la S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 150,00, comprensiva della maggiorazione di cui al *comma 2-septies*, dell'art.15 del D.Leg.vo 546/92, oltre al contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Agrigento, addì 14 dicembre 2020.

il Relatore



il Presidente



Avv. Vincenza Vella
Via De Roberto n.11
92015 Raffadali (Ag)
333-1113822



ATTO DI PRECETTO

La sig.ra Di Noto Francesca nata a Raffadali il 13.04.1950 c.f. DNTFNC50D53H150W, residente in Raffadali via Bandiera 35, elettivamente domiciliata in Raffadali via De Roberto n.11, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Vella, c.f. VLLVCN75D47H159R, vincenzavella@libero.it, giustavincenzavella@avvocatiagrigento.it, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso con istanza del 16.02.18 (Rg Commissione Tributaria di Agrigento 1140/2018),

premesse

- che con sentenza n 41/2021 (Rg 114072018) pronunciata il 14.12.20 depositata il 11.01.21, munita di formula esecutiva il 01.12.2021 notificata in tale forma, in uno al presente atto di precetto, la seconda sezione della Commissione Tributaria provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'atto impugnato, condannando la S.R.R.A.T.O. n.4 di Agrigento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 150,00, comprensiva della maggiorazione di cui al comma 2-septies dell'art.15 del D.leg.vo 546/92 oltre al contributo unificato ed accessori di legge;
- che successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza il sottoscritto procuratore ha più volte invitato l'ente debitore al pagamento, a mezzo pec del 31.03.21 e del 10.06.21, ma nulla è stato ricevuto in pagamento;

V. Vella

Tanto premesso, l'istante *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa

intima precetto

alla S.R.R.A.T.O. n.4 di Agrigento, in persona del Dirigente pro tempore, con sede legale in Agrigento Piazza Aldo Moro 1, p.i. 02734620848 di pagare all'intimante, entro dieci (10) giorni dalla notifica del presente atto di precetto la


somma specificata come segue specificando che, ai sensi del D.L. 83/15 che l'ente debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

sorte capitale			€ 0
diritti e onorari	€.	150,00	
spese vive c.u.		€	30,00
bolli per rilascio copie		€.	12,00
	€.	150,00	€.
			42,00
			€ 0
Onorari precetto	€.	135,00	
	€.	285,00	
Oneri accessori	€.	42,75	
	€.	327,75	
cpa 4% su €.327,75	€.	13,11	
	€.	340,86	
Oltre esborsi	€.	42,00	
TOTALE	€.	382,86	

oltre ancora le spese di notifica del presente atto di precetto, con avvertimento che in caso di mancato pagamento nel predetto termine si procederà ad esecuzione forzata.

Agrigento, 06.12. 2021


Avv. Vincenza Vella



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
RELATA DI NOTIFICA**

L'anno _____, il mese di _____, il giorno _____ in _____
su richiesta come in atti, io A. Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni e Protesti presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il su esteso atto a:

S.R.R.A.T.O. n 4 in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Agrigento piazza Aldo Moro 1, mediante consegna di copia a mani di



7236

17/12/2021
Giudiziano

13/12/2021

Aragona

SRR ATO 4 AG EST

PIAZZA TRINARIA 1

70139 ARAGONA - ARAGONA

di deposito in corso con gli zeri e l'otto

TRIBUNALE DI ARAGONA
FUCILIA
Dati di deposito

7353

DEC. 21/1